



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GARRAFFA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge reca una serie di misure per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie, ossia di quelle attività con specifici requisiti quali la specializzazione nella vendita di libri e prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, un fatturato annuo inferiore ad 1 milione di euro, e caratterizzate dall'indipendenza del titolare, l'essere aperte tutto l'anno e con un fatturato che per almeno il 50 per cento provenga dalla vendita di libri immessi sul mercato da almeno sei mesi.

Nell'attuale momento storico, la valorizzazione di tali particolari attività non vuole rappresentare una chiusura rispetto al mondo di *internet* e dell'editoria telematica o la difesa di una realtà che alcuni potrebbero definire superata, bensì è mirata a garantire ai cittadini una maggiore offerta di libri, di conoscenze e di opere creative.

L'obiettivo che ci si pone è quello di avvicinare il potenziale lettore alla piccola libreria e rendere fattivo il rapporto tra libraio e lettore che consenta a quest'ultimo di meglio orientarsi in un contesto che vede crescere in misura quasi esponenziale il numero dei titoli disponibili, che sempre più spesso rimangono disponibili in libreria per brevi periodi. A rallentare questa grande centrifuga dell'editoria il sistema delle piccole librerie può concorrere attraverso nuovi e più qualificati e autonomi lettori.

Naturalmente tutto questo va realizzato con equilibrio e con sostegni temporanei che permettano di rispondere alle sempre nuove sfide date dalla dinamica dei mercati, dei prodotti e della rapida evoluzione tecnologica.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame ed un'approvazione in tempi rapidi della presente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la pratica della lettura, la presente legge si propone di valorizzare e di sostenere il sistema delle piccole librerie quale componente del patrimonio culturale italiano e strumento della diffusione delle conoscenze.

Art. 2.

(Definizione di piccola libreria)

1. Ai fini della presente legge, per piccola libreria si intende una impresa commerciale specializzata nella vendita di libri ed eventualmente anche di prodotti multimediali connessi a produzioni editoriali, con un fatturato annuo non superiore a 1 milione di euro, di cui almeno il 50 per cento derivante dalla vendita di prodotti editoriali immessi nel mercato da almeno sei mesi, escluse le pubblicazioni periodiche.

2. Le imprese di cui al presente articolo devono essere in possesso del requisito di indipendenza, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997.

3. L'apertura al pubblico della libreria deve essere continuativa per tutto l'anno, salvo che nelle località turistiche.

Art. 3.

*(ConSORZI, società consortili
e accordi temporanei)*

1. Le imprese di cui all'articolo 2 che costituiscono consorzi o società consortili, ovvero stipulino contratti associativi a termine, finalizzati all'innovazione e all'ammodernamento della gestione, alla realizzazione di opere o alla prestazione di servizi in comune, anche in reti telematiche, alla partecipazione a fiere e mercati locali, nazionali ed internazionali, alla realizzazione di programmi comuni con il Servizio bibliotecario nazionale, con il sistema scolastico e formativo, con le regioni e con gli enti locali, finalizzati alla promozione della lettura e alla vendita di prodotti editoriali, beneficiano delle misure di sostegno di cui alla presente legge.

Art. 4.

(Promozione e formazione)

1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono stipulare specifiche convenzioni con le regioni e gli enti locali nelle seguenti materie:

a) gestione di corsi di formazione e aggiornamento per l'imprenditorialità libraria e il personale di librerie, con particolare attenzione all'utilizzo dell'informatica ed alla gestione in proprio o in forme associate di siti *internet*;

b) creazione, presso gli sportelli unici per le imprese di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di banche-dati informative delle agevolazioni rivolte a favorire il settore del commercio librario, la nascita di nuova imprenditorialità, la crescita delle piccole librerie esistenti e la loro aggregazione in forme associate;

c) realizzazione di iniziative di carattere promozionale ed espositivo, in collaborazione con le regioni e gli enti locali, le scuole di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale, le università, le istituzioni culturali pubbliche e private.

Art. 5.

(Rapporti tra librerie e scuola)

1. Per accrescere la propensione alla lettura ed alla frequenza attiva delle librerie, i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 organizzano per studenti delle scuole secondarie superiori, del sistema di formazione professionale e delle università, degli *stage* definiti «vivere la libreria» durante i quali gli stessi studenti possono svolgere esperienze professionali nell'ambito della stessa libreria, in base alle leggi 24 giugno 1997, n. 196, e 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le scuole secondarie inferiori e superiori, anche per singola classe, possono istituire forme di collegamento con singole librerie che prevedano visite periodiche, partecipazione a presentazioni di libri ed ogni altra iniziativa idonea a rafforzare il rapporto degli studenti con la lettura e la diffusione del libro, compresa la presenza temporanea di mostre e di promozioni d'iniziativa culturale delle librerie nelle scuole.

3. Per il sostegno delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 è previsto il contributo economico e finanziario a carico del Fondo di cui all'articolo 11.

Art. 6.

(Rapporti tra consorzi, librerie, distributori ed editori)

1. Per rendere più equilibrato il rapporto delle piccole librerie e delle loro forme associate con il sistema della distribuzione libraria e le case editrici, il Ministero per i beni e

le attività culturali favorisce e promuove le opportune intese per evitare che venga opposto un rifiuto alla richiesta di fornitura, nel numero e per titolo, da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3, fatta in forma scritta o comunicata anche via *telefax*, posta elettronica e *internet*, salvo che sussistano ripetuti inadempimenti nei pagamenti.

Art. 7.

(Sostegno all'apertura di librerie in piccoli comuni e periferie urbane)

1. Per favorire l'apertura di librerie in comuni con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che ne siano sprovvisti, ovvero in aree e quartieri urbani dove il rapporto tra librerie operanti sul territorio e abitanti sia inferiore a 1/30.000, per i progetti di apertura di nuove librerie sono concessi a singoli soggetti, a cooperative e a società consortili appositamente costituite, i seguenti benefici a carico del Fondo di cui di cui all'articolo 11:

a) contributo a fondo perduto per le spese di impianto e per le attrezzature, in particolare per l'attivazione di reti telematiche per l'informatizzazione dell'intera attività, fino al limite massimo del 20 per cento delle spese stesse, fino all'importo massimo di 15.000 euro;

b) contributo per la copertura del 50 per cento della spesa per interessi corrisposti sui mutui contratti con istituti di credito per le spese di impianto e per le attrezzature di cui alla lettera *a)*, per i primi tre anni di durata del mutuo fino all'importo massimo di 3.000 euro per ciascun anno;

c) contributi decrescenti, per la durata di un biennio, fino al 25 per cento per il primo anno e fino al 15 per cento per il secondo anno, per le spese di gestione effettivamente sostenute e documentate, nei limiti massimi rispettivamente di 10.000 euro e di 7.500 euro.

2. I contributi di cui comma 1 sono cumulabili con altri eventuali benefici derivanti dalla legislazione regionale.

Art. 8.

(Pubblicità)

1. La pubblicità fatta, a livello locale, sui mezzi di comunicazione, dai soggetti di cui agli articoli 2 e 3, per le loro iniziative di cui agli articoli 4 e 5, beneficia di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto del 50 per cento.

Art. 9.

(Modalità per l'erogazione dei benefici)

1. I benefici e le agevolazioni di cui agli articoli 5, 7 e 8 sono regolati dal Ministro per i beni e le attività culturali con proprio decreto di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento al Fondo di cui all'articolo 11. Il decreto fissa i criteri per l'accesso e le modalità di erogazione dei benefici e delle agevolazioni previste dalla presente legge, nonché le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di accesso ai suddetti benefici e dei relativi progetti da parte dei soggetti di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 10.

(Sconti)

1. Le librerie di ogni dimensione, e comunque tutte le strutture commerciali in cui si esercita la vendita di libri nuovi, non possono praticare sconti sul prezzo di copertina superiori al 10 per cento.

Art. 11.

(Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie e loro consorzi)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo per il sostegno e la valorizzazione delle piccole librerie e loro consorzi, denominato «Fondo piccole librerie», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 12.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.